

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1846

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120,
recante norme per l'espletamento dei servizi doganali

Seduta dell'11 novembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Amministrazione finanziaria si è prospettata il gravissimo pregiudizio che un arresto, anche parziale o temporaneo, delle operazioni doganali può arrecare all'Erario dello Stato per la mancata percezione dei relativi tributi e all'economia nazionale per i traffici e le relazioni commerciali con l'estero.

Allo scopo di assicurare la continuità dell'importante e nello stesso tempo delicato servizio — che normalmente viene espletato dal personale delle dogane — è stato adottato l'unico decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, col quale si dà facoltà al Ministro per le finanze di disporre, con proprio decreto, che il detto servizio venga temporaneamente espletato dai militari della Guardia di finanza. Gli appartenenti al detto Corpo, infatti, siano essi ufficiali, sottufficiali o militari di truppa, per la loro specifica preparazione tecnico-tributaria e per le mansioni di rigi-

lanza, di controllo e di assistenza che attualmente espletano in base alla vigente legislazione doganale, sono indubbiamente i più qualificati a sostituire, in casi di emergenza, il personale civile delle dogane.

Si è ritenuto di adottare la forma del decreto-legge stante l'indubbia necessità ed urgenza di predisporre uno strumento legislativo del quale il Ministro per le finanze possa avvalersi in ogni momento e con la rapidità richiesta dalla particolare situazione, al fine di evitare una soluzione di continuità delle operazioni doganali.

Il decreto-legge prevede che le disposizioni del caso sono emanate dal Ministro per le finanze con proprio decreto al fine di dargli la possibilità di adeguare il provvedimento alle particolari esigenze del momento.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, recante norme per l'espletamento dei servizi doganali.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1964, n. 1120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'11 novembre 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dei servizi doganali in caso di arresto, anche parziale o temporaneo, dell'attività del personale delle dogane;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA

ARTICOLO 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con proprio decreto, in caso di urgenti ed eccezionali necessità, che le operazioni doganali previste dalle leggi in vigore vengano temporaneamente compiute dai militari della Guardia di finanza.

L'attribuzione temporanea dei poteri dell'autorità doganale alla Guardia di finanza potrà essere limitata ad alcune operazioni doganali, anche con riferimento a particolari categorie di merci.

Col decreto ministeriale potranno altresì essere variate le modalità relative al compimento di talune operazioni doganali.

ARTICOLO 2.

Nel decreto ministeriale previsto nell'articolo precedente potrà altresì essere attribuito ai laboratori chimici di Istituti statali il compimento delle analisi che, a norma delle leggi vigenti, sono di competenza dei laboratori chimici delle dogane.

ARTICOLO 3.

I militari della Guardia di finanza, in luogo del pagamento di diritti doganali dovranno esigere la quietanza di versamento presso la Sezione provinciale di Tesoreria di un deposito provvisorio di ammontare pari ai diritti doganali dovuti, con l'aumento del 10 per cento.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 novembre 1964.

Per il Presidente della Repubblica

IL PRESIDENTE DEL SENATO

MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Visto. *il Guardasigilli*: REALE ORONZO